

N.	550/17	R.G.
N.	803/18	SENT.
N.	10109/18	CRON.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE

Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale

in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Antonella Crea, ha pronunciato all'udienza del 10/7/2018 la seguente

SENTENZA

nelle causa iscritta al n. **550** del R.G. per l'anno **2017**,

-avente ad oggetto: impugnazione di cartelle di pagamento

da

- rappresentata e difesa dall'Avv. Michele MALAVENDA-
Ricorrente -

nei confronti di

- **INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituito in proprio e quale mandatario della SCCI S.p.A., rappresentato e difeso dall'Avv.

- *Resistente*

- **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A.)** in persona del legale rappresentante *in carica*, rappresentata e difesa dall'Avv. - *Resistente*

provvedendo sulle conclusioni rassegnate delle parti nei rispettivi atti di causa, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuali

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso proposto in data 24/2/2017, il procuratore di rappresentava che la predetta, in data 13/1/2017, al fine di accertare la propria situazione debitoria, si era recata presso gli uffici di EQUITALIA; -che, in detta occasione, la ricorrente era venuta a conoscenza di una pretesa creditoria vantata nei suoi confronti da EQUITALIA con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:

- 1) cartella n. 094 2008 0000 000 asseritamente notificata il 12/2/2008;
- 2) cartella n. 094 2008 0021 000 asseritamente notificata il 6/12/2008;
- 3) cartella n. 094 2009 000 000 asseritamente notificata in data incerta;
- 4) cartella di pagamento n. 094 2008 000 asseritamente notificata in data 11/3/2009,
- 5) cartella n. 094 2009 001 000 asseritamente notificata in data 3/3/2010;
- 6) cartella n. 094 2009 00 000 asseritamente notificata in data 19/9/2009;
- 7) cartella n. 094 2009 00 000 asseritamente notificata in data 7/11/2009;
- 8) cartella di pagamento n. 094 2009 00 000 asseritamente notificata in data 2/10/2010.

Deduceva il procuratore di parte ricorrente:

- a) la sussistenza dell'interesse ad agire al fine di conseguire un accertamento negativo in ordine alla pretesa impositiva;
- b) l'avvenuto invio di un'istanza amministrativa nei confronti dell'Agente di Riscossione ai sensi della L. n. 228/2012, volta ad ottenere la cancellazione dei ruoli e delle relative cartelle per estinzione della pretesa creditoria per maturata prescrizione, istanza che era rimasta priva di riscontro (cfr. all. n. 2);



- c) la qualificazione della domanda proposta come atto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non soggetto ad alcun termine decadenziale;
- d) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, ovvero l'inesistenza o la nullità della stessa notifica;
- e) la maturata prescrizione dei crediti, anche successivamente alla data di presunta notifica delle cartelle di pagamento.

Chiedeva il procuratore di parte ricorrente la declaratoria della nullità o inefficacia della cartelle di pagamento per omessa notifica delle stesse; la declaratoria della maturata prescrizione quinquennale della pretesa creditoria; la nullità dei ruoli delle cartelle di pagamento oggetto di ricorso.

2. Si costituivano in giudizio sia l'INPS, in proprio e quale mandatario della SCCI S.p.A., sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione (già EQUITALIA SUD S.p.A.).

L'INPS allegava alla memoria difensiva estratti ESCOCAR e deduceva:

- a) il proprio difetto di legittimazione passiva;
- b) l'inammissibilità del ricorso, non essendo esperibile l'azione di accertamento negativo del credito attraverso impugnazione diretta del ruolo esattoriale in assenza di qualsivoglia atto esecutivo;
- c) l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di 40 giorni di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999;
- d) l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c..

L'Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva:

- a) la regolare notifica delle cartelle di pagamento;
- b) la natura decennale del termine prescrizionale;



per maturata prescrizione, istanza che, tuttavia, era rimasta priva di riscontro, con la conseguenza che deve essere riconosciuto l'interesse di parte ricorrente ad agire in giudizio al fine di conseguire quell'accertamento che in via amministrativa non era riuscita ad ottenere.

La sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla odierna ricorrente risulta altresì dimostrata dal successivo invio di comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria secondo quanto dedotto e documentalmente comprovato dalla Agenzia delle Entrate Riscossione.

5. Passando al merito della vicenda osserva il Giudicante che i vizi di natura formale devono essere fatti valere mediante opposizione agli atti esecutivi e, dunque, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. - al quale rinvia il secondo comma dell'art. 29 d.lgs. 46/99 - entro 20 giorni dalla notifica, come ribadito dalla Suprema Corte in diverse pronunce: *"Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni - prima della novella del 2006 - dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive"* (Cass. n. 18691/2008).

Per quanto concerne invece l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione attinente al merito della pretesa creditoria per decorrenza dei quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento opposto ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/99, occorre osservare che detta norma dispone che *“Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.”*

Dal tenore letterale di detta disposizione si evince chiaramente che la stessa si riferisce esclusivamente alle opposizioni riguardanti l'iscrizione a ruolo portate a conoscenza della parte con la cartella esattoriale e non anche agli atti successivi a questa - quali la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria - con riferimento ai quali opera la diversa disposizione di cui al comma 2 dell'art. 29 del d.lgs. citato che rimanda per le opposizioni all'esecuzione alle “forme ordinarie”. D'altro canto, il termine previsto nell'art. 24 in questione impone un'interpretazione restrittiva stante il carattere eccezionale delle norme di stretta interpretazione che fissano i termini di decadenza.

Da ciò discende che il termine di quaranta giorni si riferisce solo all'opposizione al ruolo di cui alla cartella esattoriale.

Nel caso di specie, parte ricorrente ha fatto riferimento anche alla prescrizione maturata successivamente alla notifica del titolo esecutivo e, pertanto, il ricorso proposto deve essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art 615 c. 1 c.p.c., in quanto tale, non soggetta a termine di decadenza.

Orbene, la domanda di accertamento della prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle esattoriali oggetto di impugnazione è fondata e meritevole di accoglimento, operando nel caso di specie il termine di prescrizione quinquennale.

Ed invero, la Suprema Corte, con sentenza n. 23397 del 17/11/2016 ha statuito quanto segue:



“1) “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010,, conv. dalla l. n. 122 del 2010)”;

2) E' di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretroattività del credito, ma non determina anche l'effetto della cd. conversione del termine di prescrizione eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non

consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.”

Deve, pertanto, escludersi che la cartella di pagamento non opposta acquisiti efficacia di giudicato, facendo stato tra le parti e ciò in quanto la mancanza di opposizione integra soltanto una preclusione di carattere processuale, che, come tale, rimane irrilevante quando le questioni di merito siano già state validamente proposte, ma non comporta la costituzione di un titolo stragiudiziale, tanto meno di un titolo assimilabile ad un giudicato, e l'effetto delle sentenze emesse sul merito non può non ripercuotersi sulla validità degli atti di esecuzione che eventualmente vengano posti in essere nel frattempo sulla base della ruoli, anche quando non sia stata disposta la sospensione dell'efficacia del ruolo stesso (cfr. Cass. n. 16203/08).

Da ciò discende, in primo luogo, che la cartella di pagamento non opposta non assume natura di giudicato in senso sostanziale e, quindi, la sua autorità non può essere invocata in altri giudizi tra le stesse parti; e, in secondo luogo, quanto al regime della prescrizione, che non trova applicazione la previsione dell'art. 2953 c.c., secondo cui “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.

La cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, dunque, non può determinare una modificazione nel regime della prescrizione dei crediti previdenziali, che, a seguito dalla riforma introdotta con l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/95, è, di regola, quinquennale. Tanto premesso, deve ritenersi operante il regime di prescrizione di cui all'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, a norma del quale le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in



5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17/8/95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.

Pertanto, poiché, nel caso di specie, non vi è prova della notifica della cartella di cui al n. 5 dell'elenco sopra riportato, mentre le altre cartelle risultano tutte notificate e/o in parte ricomprese nella comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificata in data 2/4/2010, il termine prescrizionale quinquennale risulta inevitabilmente decorso, al più tardi, alla data di proposizione del presente ricorso (24/2/2017), non essendo stata fornita prova del compimento di successivi atti interruttivi tra la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria ed il deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio e non assumendo alcuna valenza probatoria gli estratti ESCOCAR prodotti dall'INPS.

In accoglimento della domanda, deve pertanto dichiararsi la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento oggetto di ricorso.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e liquidate in complessivi Euro 1.800,00, visti i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ed atteso il valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, mentre devono essere compensate con l'INPS, attese le ragioni della decisione che involgono il comportamento omissivo del Concessionario.


P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:



1. Accoglie la domanda e dichiara prescritti i crediti contributivi vantati dall'INPS e portati in pagamento da Agenzia delle Entrate Riscossione oggetto delle cartelle esattoriali di cui al ricorso;
2. compensa le spese di lite rispetto all'INPS;
3. condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 1.800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Locri, 10/7/2018



IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Antonella Crea

Antonella Crea